

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 25

07.07.2010

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Sanzioni ex L. 231/01, modellate sulla specifica attività dell'impresa.

NOTIZIARIO

- Publicato nella Gazzetta Ufficiale il Nuovo Codice del Processo Amministrativo.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Le norme UE anche se non recepite dal diritto nazionale conferiscono diritti ai singoli.
- In caso di separazione dei coniugi, cade il comodato sulla casa dei suoceri dove vivono ex nuora e nipoti.
- Requisiti morali negli appalti pubblici anche per l'istitutore.
- Responsabilità penale per fatture false anche quando non c'è evasione.
- Reato il "vaffa" con il dito medio alzato.
- Esclusione dall'appalto per l'ATI se un professionista si attribuisce falsamente la paternità di uno studio.
- Le dichiarazioni dei lavoratori sulla "cartiera" inchiodano l'azienda per fatture false.
- Nulla la decurtazione dei punti della patente se il proprietario non comunica chi era il conducente.
- Alla Commissione tributaria i ricorsi sui rimborsi IVA chiesti dalla banca per conto di un cliente.
- Azione penale valida anche senza termine per adempiere le norme contro gli infortuni sul lavoro.
- L'extracomunitario non può invocare l'ignoranza della legge italiana a prescindere dal livello di scolarizzazione.
- Il Cid è prova del danneggiato direttamente contro l'assicurazione del responsabile.
- Senza certificato medico la testimonianza dei colleghi può provare il superamento del periodo di comporta.
- Azione di responsabilità promossa dal curatore con le prove del processo penale a carico dell'amministratore.
- Illegittima l'ordinanza del sindaco che ordina alla società autostradale di predisporre barriere contro l'inquinamento acustico.
- La casa popolare resta sempre al coniuge affidatario dei figli.
- Legittime le decisioni del giudice fondate su prove raccolte in un altro processo.
- Assegni bancari: la falsa denuncia di smarrimento integra il reato di calunnia.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

MONOGRAFIA

Sanzioni ex D.Lgs. 231/01, modellate sulla specifica attività dell'impresa.

La Suprema Corte di Cassazione interviene, ancora una volta con la sentenza n. 20560 del 31.05.2010, in materia di responsabilità da reato degli enti. Nella fattispecie si sofferma su due norme del D.Lgs. 231/2001: gli artt. 14 e 15.

L'art. 14, laddove al primo comma afferma che le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente, il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

L'art. 15 che stabilisce che se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; ovvero l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il commissariamento giudiziale rappresenta quindi una misura sostitutiva delle sanzioni interdittive che interromperebbero l'attività dell'ente.

Al fine, infatti, di evitare che l'accertata responsabilità dell'ente si risolva in un danno per la collettività ogni qual volta la sanzione influisca sul servizio pubblico svolto dall'ente, causandone l'interruzione, oppure nel caso in cui dall'interruzione conseguente alla sanzione derivino importanti conseguenze negative per il pubblico interesse, la legge prevede una specie di espropriazione temporanea dei poteri direttivi e gestionali che vengono assunti dal commissario giudiziale.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto appunto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Ora nella fase cautelare il provvedimento di nomina del commissario avviene in contemporanea alla verifica dei presupposti su cui si basa la prosecuzione dell'attività dell'ente. Il giudice della fase cautelare, infatti, con un unico provvedimento dispone la prosecuzione dell'attività e la nomina del commissario. Il compito del giudice si dimostra assai delicato nell'indicazione dei compiti e dei poteri del commissario in quanto le sanzioni interdittive incidono in maniera rilevante sulla vita dell'ente.

A tal proposito appare importante ricordare i criteri di adeguatezza e proporzionalità delle misure interdittive.

In particolare, come si è visto dall'art. 15, il giudice deve considerare la "specifica attività" in cui si è realizzato l'illecito, inciso che richiama i criteri posti dall'art. 14 in materia di scelta delle sanzioni.

Si dovrà dunque utilizzare il parametro della c.d. frazionabilità delle sanzioni interdittive: tale regola consente quindi di adattare la decisione del giudice alla concreta fattispecie riscontrata, plasmando la misura sulla specifica attività dell'ente che è stata causa dell'illecito, in modo da evitare generalizzazioni.

Risulta dunque doveroso per il giudice valutare la situazione in maniera da non agire in maniera indiscriminata, e dunque limitare, anche in caso di nomina del commissario giudiziale, la misura anche solo ad alcuni settori dell'attività dell'ente.

La frazionabilità della misura tuttavia non è condizionata dalla differenziazione dell'attività dell'impresa, ben potendo essere applicata anche qualora l'ente svolga un'unica attività, irrogando la misura interdittiva anche limitatamente ad una parte della medesima attività.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

NOTIZIARIO

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Nuovo Codice del Processo Amministrativo.

Approda in Gazzetta il Dlgs 2 luglio 2010, n. 104, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 24 giugno, dal titolo "attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo". Con la pubblicazione in Gazzetta del provvedimento, il Governo si appresta a varare un'importante azione di riforma codicistica del diritto amministrativo. Il complesso lavoro di codifica è preliminarmente volto a riordinare la normativa al fine di adeguarla ai moderni principi processuali: snellezza, garanzia della ragionevole durata del processo, concentrazione ed effettività della tutela, piena attuazione del contraddittorio, anche con specifico riguardo all'imprescindibile fase cautelare. Il Governo, nel ricordare come ad oggi il processo amministrativo sia ancora regolato da leggi risalenti anche al secolo scorso (regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, legge 21 luglio 2000, n. 205) oltre che da una molteplicità di norme settoriali contenute in numerose leggi speciali, sottolinea la necessità di far corrispondere la normativa, così coordinata, alle importanti evoluzioni giurisprudenziali recenti, a partire da quella relativa al riconoscimento della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi. Il testo, approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio del 16 aprile 2010, entrerà in vigore a partire dal **16 settembre 2010**.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Le norme UE anche se non recepite dal diritto nazionale conferiscono diritti ai singoli

Con la sentenza sulla causa C-194/08 la Corte Ue ha affermato l'applicabilità diretta della direttiva 92/85/Cee sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Tali provvedimenti comunitari, che di regola hanno necessità di essere recepiti dai Legislatori nazionali nei singoli ordinamenti, sono definiti "self-executing" se riconoscono talvolta dei diritti soggettivi ai singoli che possono chiamare in causa lo Stato di appartenenza per non averli trasfusi a livello nazionale. Inoltre la sentenza afferma che è legittimo escludere indennità speciali come quelle per i servizi di guardia dal calcolo della retribuzione media in base alla quale vengono calcolati gli emolumenti per le lavoratrici in congedo di maternità.

In caso di separazione dei coniugi, cade il comodato sulla casa dei suoceri dove vivono ex nuora e nipoti.

Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 15986 del 07.07.2010, cambiando rotta rispetto a una giurisprudenza che sembrava ormai consolidata ha sancito la possibilità per i genitori di vedersi restituire la casa dove, dopo la separazione, vivono la ex nuora e i nipoti. La terza sezione civile usando come grimaldello la nozione di "comodato precario" ha sancito che qualora un immobile sia stato dato in comodato privo di termine, «*la fattispecie integra il comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli*».

Requisiti morali negli appalti pubblici anche per l'istitutore.

È quanto ha stabilito il TAR della Sicilia nella sentenza 8268 del 06.07.2010, accogliendo il ricorso incidentale promosso da un'azienda concorrente della ditta che si era aggiudicata la gara di affidamento dei lavori. L'azienda eccepeva che l'istitutore della ditta vincitrice non aveva dichiarato l'assenza della causa di esclusione per poter partecipare all'appalto pubblico. I giudici palermitani hanno accolto l'eccezione, adottando un'interpretazione sostanziale della norma che impone di dichiarare le cause di esclusione dall'appalto pubblico, affermando che «*la norma dell'art. 75 del D.P.R. 554/99 risulta indirizzata a chi, allo stesso tempo, è amministratore e rappresentante della società, nulla esclude, secondo la prospettazione sostanzialista, che il cumulo delle due posizioni di potere (gestorio e rappresentativo) possa, in concreto, riscontrarsi in capo a soggetti privi della veste formale di amministratori e, tuttavia, investiti della rappresentanza negoziale della società*».

Responsabilità penale per fatture false anche quando non c'è evasione.

Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 26138 del 08.07.2010, ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti di un imprenditore che aveva fatturato 133mila euro di lavori ad un'altra azienda della quale era amministratore, prima ancora dell'inizio delle attività. In sostanza secondo i giudici della terza sezione penale, «*l'evasione di imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il reato è sufficiente che l'emittente di fatture si proponga il fine di consentire a terzi la evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la evasione. La circostanza che non sia stato ottenuto alcun rimborso i.v.a. e che, in ipotesi, fosse giuridicamente scorretta la domanda avanzata a tal fine in base alla normativa vigente, non esclude la finalità della condotta diretta a consentire alla società collegata la evasione di imposte, perché è sufficiente che il reo agisca con la intenzione di consentire ad un terzo di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto ed è del tutto irrilevante che quest'ultimo effettivamente consegua o tenti di conseguire l'indebito rimborso*». Non basta. «*Il delitto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 74 del 2000 intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione*».

Reato il "vaffa" con il dito medio alzato.

Risponde di ingiuria chi fa il gestaccio del pugno con il dito medio alzato verso qualcuno, essendo questa una chiara espressione di disprezzo. È quanto ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza n. 26171 del 08.07.2010, confermando la condanna per il reato di ingiuria di una donna accusata di aver fatto il gestaccio del dito medio nei confronti dell'ex marito, incontrato mentre era alla guida della sua automobile. Inutili i suoi tentativi di difendersi menzionando il contesto conflittuale e i rapporti di tensione tra i due, sfociati nel gesto, accompagnato peraltro da frasi offensive. I giudici della quinta sezione penale hanno rigettato il suo ricorso, respingendo la sua tesi difensiva.

Esclusione dall'appalto per l'ATI se un professionista si attribuisce falsamente la paternità di uno studio.

Dichiara il falso in scrittura privata il professionista che, in sede di offerta per un appalto, si attribuisce la paternità di un uno studio di fattibilità svolto non indipendentemente, ma come collaboratore di una società. L'ati di cui è componente è perciò legittimamente esclusa dalle procedure d'aggiudicazione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione 4436 del 08.07.2010. Il Tar del Veneto aveva dichiarato illegittima l'aggiudicazione dell'appalto per un raggruppamento d'impresе perché un suo componente aveva dichiarato il falso affermando di aver svolto in maniera indipendente uno studio di fattibilità attribuibile invece

alla srl di cui era socio minoritario. Contro questa decisione la stazione appaltante ha presentato ricorso, affermando l'irrelevanza di tale dichiarazione, configurabile come mero falso innocuo, e perciò non idonea ad incidere sul procedimento. Il Tribunale ha respinto invece tale tesi. Il giudice ha infatti affermato che, «*sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiusdittico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto*», e che tale fattispecie non era riscontrabile in questo caso, in cui invece la normativa prevede, per evitare incidenze sulle decisioni dell'amministrazione, l'esclusione per qualsiasi dichiarazione non veritiera. Ogni falsità infatti è in grado d'ingenerare condizionamenti nelle scelte e non può perciò considerarsi irrilevante.

Le dichiarazioni dei lavoratori sulla "cartiera" inchiodano l'azienda per fatture false.

Le dichiarazioni dei lavoratori sull'inesistenza della struttura organizzativa del fornitore o del subappaltatore, sono idonee a provare una falsa fatturazione da parte dell'azienda, anche in presenza di una contabilità regolare fra le due imprese. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16229 del 09.07.2010, ha accolto il ricorso del fisco presentato contro la decisione della commissione tributaria di Brescia che aveva accolto il ricorso di un'azienda alla quale erano state contestate false fatturazioni. L'accertamento della maggiore IVA era scattato dopo un'ispezione della Guardia di finanza che aveva contestato, pur in presenza di una contabilità regolare fra l'azienda e un subappaltatore, l'inesistenza della struttura organizzativa di quest'ultimo. E ciò anche in relazione alle numerose dichiarazioni dei dipendenti che non conoscevano neppure l'esistenza del subappaltatore perché erano sempre stati pagati dalla prima impresa. Dati questi che non erano sembrati sufficienti alle commissioni tributarie per la validità dell'atto impositivo. Ma la Cassazione ha ribaltato l'esito del processo. Infatti, la sezione tributaria ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate sostenendo che le dichiarazioni dei dipendenti avevano un certo peso.

Nulla la decurtazione dei punti della patente se il proprietario non comunica chi era il conducente.

Lo hanno sancito le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16276 del 12.07.2010, hanno accolto il ricorso del proprietario di un'auto che si era visto decurtare i punti della patente pur non avendo mai comunicato chi era alla guida al momento dell'infrazione. L'uomo era stato multato perché era passato con il rosso ma non aveva comunicato, entro i trenta giorni previsti dalla legge, le genera-

lità del trasgressore. Ma le autorità gli avevano comunque decurtato i punti della patente. Contro questa sanzione accessoria lui si era opposto al giudice di pace di Roma ma senza successo. Così ha fatto ricorso in Cassazione e ha vinto. Il Collegio esteso ha annullato il verbale, decidendo la causa nel merito, limitatamente alla decurtazione dei punti. In poche parole gli Ermellini hanno dato piena applicazione a una decisione della Corte costituzionale, la n. 27 del 2005, con la quale è stato affermato che è illegittima, per contrarietà al principio della ragionevolezza, «*l'applicazione dell'art. 126 bis co. 2 D.lgs. 285/92, nella parte in cui dispone che in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, co. 8, C.d.S.*».

Alla Commissione tributaria i ricorsi sui rimborsi IVA chiesti dalla banca per conto di un cliente.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 16281 del 12.07.2010, hanno dichiarato la giurisdizione della CTP a decidere su una causa instaurata dalla Cassa di risparmio di Firenze per ottenere dall'amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA versata per sbaglio per conto di un contribuente suo cliente. Per risolvere il caso il Collegio esteso del Palazzaccio ha applicato il principio secondo cui «*appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie la domanda proposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo d'imposta sul valore aggiunto, una volta che ne sia rifiutato il rimborso, senza che la giurisdizione del giudice tributario possa venir meno per essere stato proposto il ricorso dal cessionario del bene o dal committente del servizio, invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario, atteso che esulano dalla giurisdizione e sono ad essa gradate le questioni relative alla legittimazione attiva ed alla ammissibilità della domanda. E' irrilevante, ai fini della giurisdizione, che la domanda sia proposta dalla banca che ha effettuato il pagamento, trattandosi comunque di domanda di rimborso di somme versate a titolo di imposta*».

Azione penale valida anche senza termine per adempiere le norme contro gli infortuni sul lavoro.

La mancata fissazione di un termine di prescrizione per la regolarizzazione delle violazioni delle norme anti-infortunistiche non fa venir meno il procedimento penale. Infatti, chi viola le norme che tutelano la sicurezza sul lavoro non ha alcun diritto a ricevere un termine per adempiere. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 26758 del 12.07.2010, respingendo il ricorso dei titolari di una ditta nelle Marche rinviati a giudizio per la violazione di alcune norme per la sicurezza sul luogo di lavoro. I due, dopo la stipula di un contratto di appalto, fornivano a una seconda azienda una decina di lavoratori senza dotarli delle attrezzature necessarie a svolgere il contratto d'appalto.

Gli imputati contestavano l'omessa fissazione, da parte dell'organo di vigilanza, di un termine per la regolarizzazione. La loro tesi difensiva, facendo riferimento a un precedente giurisprudenziale del 2007, sosteneva che la mancata assegnazione al trasgressore di un termine per adempiere comporta l'improcedibilità dell'azione penale. I giudici della terza sezione penale, dopo un'attenta ricostruzione della disciplina in materia, hanno invece stabilito che *«il fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione sia intimata dall'organo di vigilanza ai trasgressori non costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale»*. Questo perché *«la prescrizione di regolarizzazione può - non necessariamente deve - essere impartita dall'organo di vigilanza il quale può determinarsi a non impartirne alcuna»*. Non solo. Secondo i giudici il contravventore non ha alcun diritto *«a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere»*.

L'extracomunitario non può invocare l'ignoranza della legge italiana a prescindere dal livello di scolarizzazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 26799 del 12.07.2010. È il caso di un immigrato che, condannato dalla Corte di Appello Reggio Calabria per ricettazione e commercio di cd pirata, aveva presentato ricorso in cassazione, adducendo come esimente per i reati commessi, la propria ignoranza riguardo la legge italiana, dovuta ad un imprecisato quanto basso livello di cultura e scolarizzazione. I giudici di legittimità, estendendo anche ai cittadini extracomunitari il principio di diritto per cui "la legge non ammette ignoranza", hanno dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 1000,00 euro alla Cassa di Ammende come misura del grado di colpa dell'immigrato nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il Cid è prova del danneggiato direttamente contro l'assicurazione del responsabile.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16376 del 13.07.2010, ha accolto il ricorso di una coppia di Santa Maria Capua Vetere, nel napoletano, che chiedeva di estendere all'assicurazione la condanna pronunciata dalla Corte d'Appello nei confronti dell'automobilista che aveva provocato l'incidente. In particolare la terza sezione civile ha accolto il ricorso dei danneggiati invitando i giudici di merito a riconsiderare il caso alla luce del principio secondo cui *«nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, chiamato in causa quale litisconsorte necessario, non possono dar luogo a un differenziato giudizio di responsabilità, con riferimento al rapporto tra responsabile e danneggiato, da un lato, e a quello tra danneggiato ed assicuratore dall'altro. Esse, liberamente apprezzate dal giudice, devono essere oggetto di una valutazione unitaria nei confronti di tutti e ciascuno dei litisconsorti»*.

Senza certificato medico la testimonianza dei colleghi può provare il superamento del periodo di comporta.

È legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporta, anche per assenze non certificate da un medico. In questo caso il giudice può dedurre, fra l'altro, la prova della malattia anche dalle testimonianze degli addetti all'amministrazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16421 del 13.07.2010. Un dipendente di Banca, licenziato per superamento del periodo di comporta, aveva proposto ricorso alla Suprema corte contro la decisione del Tribunale di Roma che aveva confermato la legittimità del recesso dell'istituto di credito. Il lavoratore affermava che l'illegittimità del provvedimento derivava da un errore nel computo delle assenze. Poiché per la maggior parte dei giorni di malattia era stato presentato un certificato medico, e solo per alcuni giorni a cavallo tra i mesi di maggio e giugno del 1995, nei quali il tabulato automatico non riscontrava la presenza dell'uomo negli uffici, non era stata presentata alcuna documentazione, l'impiegato affermava la non adducibilità a prova di tali tabulati in quanto il personale poteva entrare e non timbrare l'apposito cartellino e dichiarava la presenza nell'ufficio. Contro tali affermazioni, l'impiegata amministrativa aveva testimoniato invece l'assenza dell'uomo dal posto di lavoro, e l'imputazione a malattia di tali giornate secondo le indicazioni del lavoratore. Inoltre il giudice aveva presupposto la veridicità delle dichiarazioni della donna anche dal fatto che vi erano certificati medici per periodi immediatamente precedenti e successivi a quello in questione. Così la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Roma applicando il principio di diritto per cui i vizi di motivazione del giudice *«non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concluzione, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova»*.

Azione di responsabilità promossa dal curatore con le prove del processo penale a carico dell'amministratore.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Roma che, con una sentenza del 1 aprile 2010 (Nrg 6793), ha respinto il ricorso di alcuni vertici aziendali che lamentavano l'uso, nel procedimento promosso dal curatore, delle prove raccolte nel processo penale. In particolare secondo i giudici romani in tema di azioni di responsabilità esperite nei confronti degli amministratori di società di capitali, presentate dal curatore del relativo fallimento, deve ritenersi consentita la produzione di atti e documenti del processo penale instaurato verso i medesimi amministratori. Questo perché, ha motivato la Corte territoriale, *«in mancanza, infatti, di qualsiasi divieto di legge, il giudice di merito può utilizzare prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, e, in particolare, per il principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può trar-*

re elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva al materiale probatorio raccolto in un processo penale. Pertanto, anche una consulenza tecnica disposta dal P.M in un procedimento penale, se ritualmente acquisita al processo civile, può essere liberamente valutata come elemento idoneo a dimostrazione di un fatto determinato».

Illegittima l'ordinanza del sindaco che ordina alla società autostradale di predisporre barriere contro l'inquinamento acustico.

Lo ha stabilito il TAR della Toscana con la sentenza 2501 del 12.07.2010, accogliendo il ricorso dell'azienda concessionaria dei lavori sull'autostrada Parma La Spezia contro l'ordinanza con cui il sindaco di un comune limitrofo le ordinava di costruire delle barriere fonoassorbenti ed altri accorgimenti tecnici per ovviare il problema dell'inquinamento acustico nel territorio. Il primo cittadino aveva adottato l'ordinanza in base all'art. 9 della legge 447/95 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico") che, in presenza di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, riconosce al sindaco la possibilità di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore. I giudici fiorentini hanno invece dato ragione all'impresa, affermando che *«la generica attestazione di un "problema di inquinamento acustico" e la constatazione della prevalenza di determinate opere su quelle di mitigazione acustica non valgono ad evidenziare l'esistenza di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, che giustifica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco».*

La casa popolare resta sempre al coniuge affidatario dei figli.

Lo ha stabilito il TAR della Puglia che, con la sentenza n. 2911 del 08.07.2010, ha accolto il ricorso di un ragazzo contro il provvedimento con il quale la casa popolare, assegnata quando era piccolo al padre e poi alla madre in virtù della sentenza di separazione, stava per essere "restituited" al primo assegnatario. In particolare secondo i giudici pugliesi *«ove la casa familiare sia costituita da alloggio LACP assegnato dall'istituto in godimento ad uno dei coniugi, il provvedimento del presidente del tribunale di assegnazione del medesimo ex art. 155 c. c. al coniuge non assegnatario LACP (come l'eventuale pattuizione al riguardo in sede di separazione consensuale) non incide sulla validità dell'atto amministrativo di assegnazione del godimento ai sensi della normativa in materia di edilizia economica e popolare, ma vi sovrappone un titolo autonomo in favore del coniuge affidatario della prole minore, parzialmente incompatibile con la posizione del coniuge non affidatario, con la conseguenza che il primo può conservare l'aspettativa avente ad oggetto l'acquisto della proprietà (mediante l'esercizio del riscatto), mentre il secondo acquista la facoltà di godimento dell'immobile stesso».*

Legittime le decisioni del giudice fondate su prove raccolte in un altro processo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 16010 del 07.07.2010. Il caso riguarda l'attribuzione di responsabilità per un'infiltrazione di acqua nel box auto. Il Giudice di pace di Napoli, aveva dichiarato la

colpa del Condominio e lo aveva condannato al pagamento di una somma in via equitativa. Contro questa decisione il Condominio aveva presentato ricorso in cassazione dichiarando la violazione del proprio diritto di difesa, poiché il giudice, in fase di decisione, si era basato, su una consulenza tecnica d'ufficio redatta in un altro processo. Respingendo il ricorso, gli Ermellini hanno riaffermato invece il principio di diritto secondo cui *«il giudice è libero di utilizzare, per la formazione del suo convincimento, anche prove raccolte in un diverso processo, - tra le stesse parti o tra altre parti - le quali possono valere come semplici indizi, atti a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio, ed essere complessivamente valutabili nel procedimento logico induttivo e presuntivo per l'accertamento del fatto controverso».*

Assegni bancari: la falsa denuncia di smarrimento integra il reato di calunnia.

Ad affermarlo è la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23273/ 2010, nella quale i Giudici precisano che l'aver simulato tracce di reato a carico di un soggetto innocente, tra l'altro possessore dei titoli, rappresenta sicuro indice non solo della volontà dell'incolpazione, ma anche della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Ci si trova di fronte, dunque, a un caso di calunnia reale o indiretta in cui il titolare degli assegni denunciandone lo smarrimento incolpa indirettamente l'utilizzatore degli stessi dei reati di furto o ricettazione. Ipotesi prevista dalla seconda parte dell'articolo 368 del codice penale, assieme all'altra costituita dalla calunnia diretta o formale che si ha quando viene proposta denuncia, querela, richiesta o istanza all'Autorità giudiziaria.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT